



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR

Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

CUP: H11B21007650006

LE NOVITA' DEL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI E STRUMENTI DI SUPPORTO OFFERTI DALLA TASK FORCE APPALTI E PROGETTI DELLA REGIONE DEL VENETO

giovedì 20 marzo 2025 – ore 10.00-12.00



Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale
Segreteria Generale della Programmazione

ore 10:00 Saluti di apertura

Dott. Maurizio GASPARIN, Segretario generale della Programmazione – Regione del Veneto
Avv. Carlo RAPICAVOLI, Direttore di ANCI Veneto

ore 10:10 Introduzione ai lavori

Avv. Giorgia VIDOTTI, Direttore della Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale - Regione del Veneto

ore 10:20 Interventi:

Le principali novità introdotte dal “Correttivo”

Le novità relative ai termini degli appalti

Le novità riguardanti il RUP

Il CCNL di riferimento per gli appalti pubblici e novità in materia di equo compenso

L'aggiornamento delle “ cassette degli attrezzi ” offerte dalla Task Force Appalti - Progetti

ore 11:40 Sessione “Domande e risposte” e chiusura lavori





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



Introduzione ai lavori

*Avv. **Giorgia VIDOTTI***

*Direttore della Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del
PNRR in ambito regionale - Regione del Veneto*



La Task Force Appalti – Progetti

Nell'ambito del «Progetto 1000 Esperti» la Regione ha costituito la Task Force Appalti-Progetti, composta da un nucleo multidisciplinare di **professionisti di area giuridica e di area tecnica**.

La TFA-P ha l'obiettivo di **affiancare** l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali:

- nella gestione delle procedure complesse relative agli appalti pubblici
- nel fornire supporto per l'attuazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR

Il supporto fornito dalla TFA-P per l'ambito degli appalti pubblici si basa su più strumenti

SPORTELLO OPERATIVO



SUPPORTO AI PROGETTI
PNRR



CASSETTE DEGLI
ATTREZZI



SENTENZE, PARERI E
FAQ



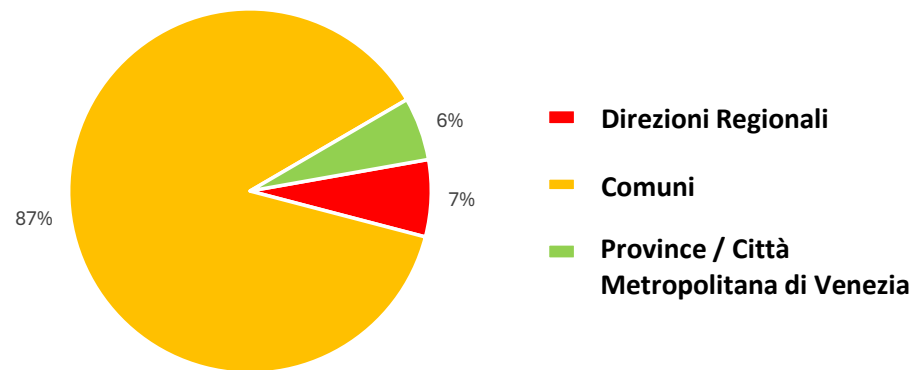
Si accede agli strumenti attraverso il portale regionale della Semplificazione PNRR al seguente link:

<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/>

Lo Sportello Operativo - Quesiti

Tramite lo Sportello Operativo la TFA-P garantisce un servizio di assistenza alle Amministrazioni della Regione (Comuni, Province e Città metropolitana), fornendo **risposte ai quesiti** da esse formulati su specifici profili di criticità **in materia di procedure d'appalto**.

Distribuzione dei quesiti
per tipologia di Amministrazione



Principali tematiche

- Procedure di gara e contratto
- Conflitti di interesse
- Titolarità effettiva
- Esecuzione del contratto
- Varianti contrattuali
- Utilizzo delle economie di gara

Lo Sportello Operativo ha ricevuto e soddisfatto oltre 150 quesiti con un grado di soddisfazione di livello 'Abbastanza' o 'Molto' pari all'85%

Il supporto ai Progetti PNRR

La TFA-P offre altresì attività di **supporto tecnico-operativo finalizzato alla realizzazione dei singoli progetti** e investimenti finanziati dal **PNRR**, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali.

Le criticità affrontate

- Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- Conformità dei progetti ai principi del *Do No Significant Harm* (DNSH), parità di genere e generazionale, *tagging*, doppio finanziamento, etc.
- Varianti di progetto in corso d'opera dei «progetti in essere» per adeguamento agli obiettivi di sostenibilità del PNRR
- Rendicontazione della spesa

Il supporto è stato attivato per 83 progetti PNRR afferenti a 12 diverse Misure, distribuiti su 15 Comuni, 1 Città Metropolitana ed 1 Provincia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



Le principali novità introdotte dal “Correttivo” al Codice degli Appalti

Avv. Gianna DI DANIELI, Task Force Appalti - Progetti



Le principali novità introdotte dal Correttivo al Codice degli Appalti

A poco più di un anno dall'entrata in vigore del D.lgs n. 36/2023, è intervenuto il D.lgs 209/2024 cd “Correttivo al Codice dei Contratti”, pubblicato ed entrato in vigore il 31/12/2024, resosi necessario per eliminare alcune criticità emerse in sede di prima applicazione del Codice.

Ratio:

- **razionalizzare e semplificare** la disciplina del codice dei contratti, senza stravolgerne l'impianto normativo, con il fine di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, in modo da perseguire il **principio del risultato** e della **fiducia** tra P.A. ed operatori economici;
- **accelerare** la conclusione delle procedure di appalto e favorirne l'esecuzione in adempimento agli stringenti obblighi connessi all'attuazione del PNRR

La novella legislativa si è incentrata su **dieci temi** ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore del codice dei contratti pubblici. In particolare:

- **Digitalizzazione:** puntuali modifiche finalizzate a semplificare l'alimentazione del FVOE; accelerare il funzionamento del casellario informatico; revisione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) (All. I.9); nuova possibilità per le stazioni appaltanti di segnalare la violazione delle regole di interoperabilità (artt. 22-23)
- **Qualificazione delle stazioni appaltanti** (artt. 62-63, All. II.4): introduzione di **incentivi** a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione; introduzione di **requisiti flessibili** per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione;
- **R.U.P.** (artt. 15 e 45) introdotte modifiche relative ai requisiti soggettivi, alla nomina, ai compiti: ampliata la possibilità della stazione appaltante di scelta del RUP per assicurare l'attuazione dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi stabiliti

- **Equo compenso** (artt. 8 e 41 D.lgs 36/2023): bilanciamento tra principio di concorrenza e principio dell’equa remunerazione dei professionisti di cui alla L. n. 49/2023. Previsione di un importo non ribassabile pari al 65%; il restante 35% può essere assoggettato a ribasso;
- **Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese** (art. 61) - *favor* per l’accesso al mercato delle MPMI: per affidamenti sotto soglia introdotta la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare alle PMI la partecipazione o l’esecuzione del contratto; nei contratti di subappalto: riserva del 20% in favore delle PMI ed obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi
- **Tutele lavoristiche** (art. 11 D.lgs 36/2023): introduzione di meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; applicazione al subappalto dello stesso CCNL dell'appalto principale
- **Revisione dei prezzi** (art. 60, All. 2*bis*): individuazione di nuovi indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento dell’importo contrattuale per assicurarne l’equilibrio

- **Fase esecutiva del contratto di appalto** (art. 126): rafforzate le **premialità** per l’esecuzione anticipata delle opere ed incrementate le **penali** da ritardo applicabili agli operatori economici; **tipizzate** le circostanze che consentono di adottare **varianti** (art. 120); introdotta la disciplina dell’accordo di collaborazione (art. 82 – *bis*, **All. II.6 – *bis***);
- **Partenariato pubblico privato - PPI** (artt. 174, 175 e 193): chiarita la natura del *project financing* nel *genus* del PPI; «ritorno» della distinzione di disciplina tra procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e ad iniziativa pubblica; procedimentalizzazione di tutte le fasi della finanza di progetto;
- **Collegi Consultivi Tecnici**: obbligatoria istituzione per i contratti di lavori sopra soglia comunitaria; facoltatività per i contratti di servizi e forniture; parere o determinazione del cct sempre obbligatori nel caso di iscrizione di riserve, proposte di varianti, ecc.; se le parti optano per la natura di lodo contrattuale delle decisioni del cct, precluso l’accordo bonario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO



anci
VENETO

Le novità relative ai termini degli appalti

Avv. **Gianna DI DANIELI**, Task Force Appalti - Progetti



Le novità del «correttivo» relative ai termini degli appalti

Il principio del **risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la **massima tempestività** - il principio di **buona fede** e tutela dell'affidamento (artt. 1 e 5 Codice)

- modifiche ai termini delle procedure di appalto e di concessione
- introduzione del termine massimo di tre mesi per la pubblicazione degli atti iniziali di gara degli appalti di lavori
- mancato rispetto dei termini relativi alle procedure di appalto e di stipula del contratto
- silenzio assenso nella verifica del possesso dei requisiti

Modifiche all'art. 17 comma 3, comma 3 bis – allegato I.3 del Codice

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara entro un termine massimo (**NOVITA'**) e concludono le procedure di selezione nei termini indicati
- il **termine** massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando o l'invio degli inviti a offrire è di **tre mesi**, termine finora inedito (**NOVITA'**)
- in presenza di circostanze eccezionali il RUP, con un atto motivato, può **prorogare**:
 - i termini di **pubblicazione** documenti di gara per un massimo di **un mese** (**NOVITA'**);
 - i termini della **gara** per un massimo di **3 mesi**;
 - se ulteriori situazioni imprevedibili e complesse certificate dal RUP rendono insostenibili i tempi procedurali, il RUP può prorogare i termini rispettivamente per **un ulteriore mese** (**NOVITA'**) e **per altri 3 mesi** con atto motivato.

Termini delle procedure di appalto e di concessione

- a. dalla data di approvazione del progetto - **entro tre mesi**: pubblicazione degli atti di gara
- b. dalla pubblicazione degli atti di gara (bando o invito), fino all'aggiudicazione – decorrono i termini di cui all'art. 3 dell'allegato I.3: v. cassetta degli attrezzi lavori predisposta dalla TFA-P - scheda 9.2.a (contenuti e forme di pubblicità)
- c. dall'aggiudicazione alla stipula del contratto: si sommano 30 giorni o 60 giorni (appalti sotto o sopra soglia: art. 55 e art. 18 Codice)
- d. la stipula del contratto **non** può avvenire **prima di 32 giorni** dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione – ridotto il termine dilatorio di *stand still* (art. 18 Codice) salvo eccezioni – **non si applica ai contratti sotto soglia**

I termini non possono essere sospesi, salvo provvedimento cautelare del giudice amministrativo

Le novità relative ai termini degli appalti

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.2. Bandi, avvisi e inviti

9.2.a. Contenuti e forme di pubblicità

FORTE	CHI	AZIONE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 83	STAZIONE APPALTANTE	Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salvo eccezioni previste dalla legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini minimi previsti all'allegato I.3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti dagli stessi. Le Stazioni Appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in quali casi si deroghe al bando-tipo.
		Informazioni che devono essere presenti negli Avvisi e Bandi di gara 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, indirizzo postale elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio a cui si rivolgersi per informazioni complementari. 2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso elettronico illimitato e diretto. diversamente, per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, deve essere indicata un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata. 4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che utilizza una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori pubblici o di servizi suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3	STAZIONE APPALTANTE	Termini delle procedure di appalto A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: dieci mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sette mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti: a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini.
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 (come integrato dall'art. 76 del D.Lgs 209/2024)	STAZIONE APPALTANTE	Il D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 (come integrato dall'art. 76 del D.Lgs 209/2024)
D.Lgs. n. 36/2023 art. 84	STAZIONE APPALTANTE	I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie europee redatti dalle stazioni appaltanti e sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - ANAC), secondo modalità conformi a quanto stabilito dall'allegato II.7, che ne darà conferma a comprova dell'avvenuta pubblicazione. Possono essere inviati alla pubblicazione UE anche avvisi di appalti pubblici di cui non vi è obbligo di pubblicazione, purché avvenga con il rispetto delle modalità e con i contenuti necessari per gli avvisi di cui vi è obbligo di pubblicazione.

<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/it/w/9.2.a.-contenuti-e-forme-di-pubblicit%C3%A0-artt.-83-90->

Il superamento dei termini

- costituisce **silenzio inadempimento**
- rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di **buona fede**, anche in pendenza di contenzioso
- **Conseguenze:**
 - possibilità di promuovere un'**azione avverso il silenzio** ai sensi degli **articoli 31 e 117** del Codice del processo amministrativo (**c.p.a.**) per chiedere al Giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere
 - possibile **responsabilità precontrattuale** della p.a. per violazione del dovere di buona fede (regola di esercizio del potere ex artt. 2, 5 e 209 del c.p.a.)
 - ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave** la violazione di norme di diritto
 - ferma la possibile concorrente responsabilità dell'operatore economico

Il silenzio assenso nella verifica del possesso dei requisiti

(modifica dell'articolo 99 del Codice: inserimento del comma 3 bis)

Il RUP non può chiedere documenti comprovanti i requisiti di partecipazione di cui la stazione appaltante sia già in possesso (**once only**) – art. 99 comma 3 Codice

Il RUP può procedere con l'aggiudicazione anche in assenza della verifica dei requisiti:

- in caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme collegate, **decorsi trenta giorni** dalla proposta di aggiudicazione
- previa acquisizione di un'**autocertificazione** dell'offerente ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione
- fermo l'**obbligo** di completare in un **congruo termine** le **verifiche** sul reale possesso dei requisiti - non si applica l'art. 17 bis L. 241/1990 (parere ANAC n. 57/2023)
- **no automatismo espulsivo / possibile soccorso istruttorio / principio del risultato** (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n.1425/2025)
- non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo – **controllo necessario**

Il silenzio assenso nella verifica del possesso dei requisiti

(modifica dell'articolo 99 del Codice: inserimento del comma 3 bis)

In caso di affidamento a un operatore privo dei requisiti: conseguenze

- applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto
- responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente
- **recesso dal contratto**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente
- segnalazioni alle competenti autorità



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO



**anci
VENETO**

Le novità riguardanti il RUP

Avv. **Francesca SEGNA**, Task Force Appalti - Progetti



Le novità riguardanti il RUP

Il correttivo al codice dei contratti pubblici ha apportato alcune modifiche

- all'art. 15 (Responsabile unico del progetto)
- e**
- all'Allegato I.2 (Attività del RUP)

Le modifiche vanno lette alla luce di quanto previsto dall'art. 15, co. 5, D. Lgs. n. 36/2023 in forza del quale *«Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi»*.

Le modifiche apportate dal correttivo incidono sui **requisiti professionali** del RUP e, di conseguenza, sulla sua **nomina**.

Alcune modifiche, inoltre, toccano anche i **compiti** del RUP.

Nella cassetta degli attrezzi predisposta dalla TFA-P vengono messe in evidenza le novità proprio con riferimento a questi tre profili che riguardano il RUP.

3. FASE PRELIMINARE

3.2. Scelta e nomina del RUP

3.2.b. Nomina del RUP

FONTE	CHI	AZIONE	INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15 co. 1, 3	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. La nomina avviene nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico: il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione di gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.	
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Il RUP viene nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 4, co. 1) D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1, lett. a)	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Il RUP viene nominato tra i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., le stazioni appaltanti possono nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.	Dal 31/12/2024

n. 36/2023 All. I.2 art. 2 co.	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP	Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA di cui agli artt. 314-335-bis c.p.), ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	
n. 36/2023 All. I.2 art. 4,	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP	La stazione appaltante e l'ente concedente, nel nominare il RUP, devono attenersi alle previsioni dell'art. 4, All. I.2. al D.Lgs. 36/2023. Per gli appalti e le concessioni di lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento: di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di Euro; di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice; di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei suddetti contratti (appalti e concessioni di lavori e relativi a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.	
n. 36/2023 art. 15, co. 4	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER FASE	Ferma l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.	
n. 36/2023 art. 15, co. 6 n. 36/2023 All. I.2 art. 3	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP / RUP	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto, da parte del RUP, di incarichi di assistenza al medesimo. L'art. 3 dell'All. I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l'istituzione della struttura di supporto - anche in comune tra più stazioni appaltanti, previo accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 - e prevede che la stazione appaltante possa istituire una struttura stabile a supporto del RUP e che possa conferire, su proposta del RUP, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità, che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.	
n. 36/2023 art. 15, co. 8, 9	STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITTEENZA / AGGREGAZIONI DI STAZIONI APPALTANTI	Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.	

<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/it/w/3.2.b.-requisiti-professionali-del-rup>

Sotto il profilo dei requisiti professionali e della nomina:

1) **Modifica dell'art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023**

Possibilità di nominare il RUP **tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni** in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 (art. 15, comma 2 D. Lgs. n. 36/2023) (**NOVITA'**)

Da sottolineare che il provvedimento di nomina di un dipendente di un'altra pubblica amministrazione dovrà essere adeguatamente motivato visto che il legislatore ha precisato che la carenza nel proprio organico di personale idoneo deve essere ACCERTATA.

2) Modifica dell'art. 2, comma 1, All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023

Eliminazione della previsione in base alla quale il RUP doveva essere individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale (art. 2, comma 1 All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023).

Con il correttivo è stata eliminata la locuzione “di ruolo”, pertanto, ora, il RUP può essere individuato anche tra i dipendenti non di ruolo (**NOVITA'**)

Sotto il profilo dei compiti del RUP:

3) Modifiche all'art. 2, co. 1 e art. 9, co. 6 All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023

Estensione di alcune previsioni che riguardano l'attività del RUP anche al / ai responsabile/i di fase.

In particolare:

- a) anche il responsabile di fase può avvalersi del supporto del personale della stazione appaltante (art. 2, comma 1, All. I.2) (**NOVITA'**)
- b) anche il/i responsabile/i di fase, in caso di acquisti gestiti con modulo associativo o consortile, viene designato unicamente dal modulo associativo / consortile (art. 9, comma 6, All. I.2) (**NOVITA'**)

4) Modifica dell'art. 2, co. 1, All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023

Possibilità, per il RUP, di **delegare** al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di **mere operazioni esecutive**, escluse le attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale degli appalti pubblici (art. 2, comma 1, All. I.2) (**NOVITA'**)

La norma è stata così formulata in seguito al parere del Consiglio di Stato (n. 1463/2024) con il quale si è puntualizzato che non possono essere delegate le attività di verifica e di valutazione. In definitiva si può affermare che le decisioni rimangono in capo al RUP.

5) Introduzione della lett. s bis) all'art. 8, co. 1 All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023

Introduzione del compito di rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore (art. 8, co. 1, lett. s bis), All. I.2) (**NOVITA'**)

6) Modifica all'art. 8, co. 4, All. I.2 D. Lgs. n. 36/2023

Previsione che il direttore dell'esecuzione, negli appalti di servizi e di forniture, debba essere un soggetto diverso dal RUP nei casi indicati all'art. 32 All. II.14 (art. 8, co. 4, All. I.2) (**NOVITA'**)

L'art. 32, All. II.14 prevede che il direttore dell'esecuzione deve essere un soggetto diverso dal RUP nel caso di servizi o forniture di particolare importanza.

Sono considerati **servizi** di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Sono considerate **forniture** di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui sopra.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



Il CCNL di riferimento per gli appalti pubblici e novità in materia di equo compenso

Avv. Michela PIGNATELLI, Task Force Appalti - Progetti



Equo compenso

- Art. 41 commi 15, 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater*
- Il Decreto correttivo modifica il comma 15 dell'art. 41 del Codice e introduce i commi 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater*.
- Il comma 15 dell'art. 41 del Codice prevedeva che la S.A. dovesse utilizzare i corrispettivi determinati sulla base dell'Allegato I.13 e del D.M. 17.06.2016 al fine di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, consentendo dunque ai concorrenti di presentare un ribasso inferiore al compenso minimo stabilito in detti atti.

- Il comma 15 dell'art. 41 del Codice si poneva in contrasto con la Legge n. 49/2023, in materia di equo compenso.
- La disposizione richiamata impediva, in relazione ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, la pattuizione di un compenso inferiore agli importi derivanti dall'applicazione dell'Allegato I.13 e del D.M. 17.06.2016.

Il Correttivo è intervenuto sul comma 15 dell'art. 41 del Codice:

- abrogando il penultimo periodo del medesimo comma 15 aggiungendo il comma 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater*.
- *Ratio*: assicurare il rispetto dei principi dell'**equo compenso**, il rispetto e la promozione del principio di **concorrenzialità** proprio della disciplina in materia di appalti.

Il legislatore ha voluto:

- coordinare il principio della concorrenza con quello dell'equo compenso;
- chiarire che i commi 15 *bis*, 15 *ter*, 15 *quater* sono direttamente attuativi dei principi di concorrenza e dell'equo compenso richiamati dal Codice e, quindi, recano una disciplina speciale e prevalente rispetto alla L. 49/2023.

Tutele lavoristiche

- modifica dell'articolo 11 , relativo alla indicazione dei CCNL e alle indicazioni dei contratti equipollenti;
- a partire dal 31 dicembre 2024, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare, nei documenti di gara, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicabile al personale impiegato nell'appalto. Tale scelta deve basarsi sull'attività prevalente dell'impresa e sull'oggetto specifico dell'appalto;
- nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell'appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.

Rispetto alla versione precedente della norma si riscontrano una conferma e due novità principali:

Conferma del comma 1 dell'articolo 11: viene ribadito che al personale impiegato nell'appalto si applica il Ccnl comparativamente più rappresentativo, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all'attività oggetto dell'appalto.

Prima novità – Estensione del perimetro di applicazione (comma 2): il comma 2 amplia gli obblighi delle stazioni appaltanti, prevedendo che queste ultime debbano indicare il Ccnl di riferimento anche sulla base del criterio dell'attività prevalente;

- l'individuazione del contratto deve avvenire non solo in conformità con il comma 1, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01, introdotto dal decreto.

- L'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'Amministrazione deve **indicare nel bando e negli avvisi** di indizione il Contratto Collettivo nazionale di lavoro applicabile, (c.d. CCNL), salvo la possibilità del concorrente di optare per un CCNL diverso da quello prescelto dalla disciplina di gara.
- L'operatore economico deve presentare una **dichiarazione di equivalenza** delle tutele del CCNL prescelto rispetto a quello indicato dalla *lex specialis*.
- Il Correttivo al Codice dei contratti ha modificato l'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e ha introdotto l'Allegato I.01.
- Art. 11 comma 2: obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali e la decisione di contrarre.

Seconda novità – (comma 2bis) - Applicazione di un ulteriore Ccnl possibilità, all'interno del medesimo appalto, di applicare un diverso e ulteriore Ccnl, qualora siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:

- le attività devono essere scorporabili, secondarie e accessorie;
- devono essere differenti dall'attività prevalente oggetto dell'appalto;
- non devono superare il limite del 30% del valore totale dell'appalto;
- devono rappresentare una categoria omogenea di prestazioni.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



L'aggiornamento delle “ cassette degli attrezzi ” offerte dalla Task Force Appalti - Progetti

Arch. **Barbara AGNOLETTO**, Coordinatrice Task Force Appalti - Progetti



Strumenti di supporto al territorio

La Task Force Appalti – Progetti
fornisce assistenza e supporto alle Amministrazioni del territorio sulle procedure complesse di appalto pubblico e sui progetti PNRR

Strumenti e attività di supporto:

- Sportello Operativo - Quesiti
- Sportello Supporto progetti PNRR
- **Cassette degli attrezzi Appalti**
- Raccolta di sentenze, pareri e FAQ

<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/it/task-force-appalti>



PORTALE SEMPLIFICAZIONE PNRR

HOME LE TAPPE DEL PROGETTO SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA **TASK FORCE APPALTI E PROGETTI** SUPPORTO AI PROGETTI PNRR MONITORAGGIO CONTATTI

Cerca nel sito...

Task Force Appalti e Progetti

Nell'ambito del Progetto 1000 Esperti, previsto dal Sub-investimento 2.2.1 ("Assistenza tecnica a livello centrale e locale") del PNRR, la Regione del Veneto ha costituito la Task Force Appalti (TFA) ora **Task Force Appalti e Progetti (TFA-P)** che ha l'obiettivo di affiancare l'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali e locali nella gestione delle procedure complesse relative agli appalti pubblici e fornire supporto per l'attuazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR.

Gli esperti della Task Force Appalti e Progetti potranno:

- affiancare il personale degli enti interessati in tutte le fasi del procedimento di appalto di opere (programmazione secondo le previsioni del codice dei contratti, progettazione, gestione delle gare ed esecuzione dei contratti);
- fornire risposte ai quesiti sui procedimenti proposti dagli enti locali;
- elaborare e fornire documenti tipo (ad es. procedure di scelta dell'operatore economico, contratti, capitolati);
- offrire assistenza sulle specifiche condizionalità delle procedure di appalto finanziate con fondi PNRR (rispetto del principio DNSH, rispetto dei target ambientali, rispetto dei principi della parità di genere e intergenerazionale);
- fornire assistenza sulla transizione verso il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
- erogare attività di informazione;
- supportare le amministrazioni nell'attuazione dei progetti PNRR.

Il 31/12/2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

[D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024](#)  2.4 MB

Il supporto della TFA per l'ambito appalti si basa su quattro strumenti:

SPORTELLO OPERATIVO →

SUPPORTO AI PROGETTI PNRR →

CASSETTE DEGLI ATTREZZI →

SENTENZE, PARERI E FAQ →

«Cassette degli attrezzi»

Strumenti utili per i soggetti coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti di appalto, nel processo di fornitura o acquisizione di beni e servizi.

Forniscono una guida pratica per affrontare le principali fasi e sottofasi del procedimento di appalto secondo la disciplina contenuta nel:

- **D. Lgs. 50/2016 sul quale è stata realizzata una «cassetta lavori»**
- **D. Lgs. 36/2023, sul quale sono state realizzate una «cassetta lavori» e una «cassetta servizi e forniture»**



PORTALE SEMPLIFICAZIONE PNRR

Cerca nel sito...

HOME LE TAPPE DEL PROGETTO SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA **TASK FORCE APPALTI E PROGETTI** MONITORAGGIO CONTATTI

Sportello Operativo **Supporto ai Progetti PNRR** **Cassette degli attrezzi**
Sentenze, Pareri e FAQ

Cosa sono

Le Cassette degli attrezzi sono uno strumento utile per i soggetti che partecipano alle varie fasi dei procedimenti di appalto di lavori e di servizi di progettazione (*). Sono disponibili per la consultazione le Cassette degli attrezzi:

- Cassetta degli attrezzi D.Lgs. 50/2016 - Lavori
- Cassetta degli attrezzi D.Lgs. 36/2023 - Lavori - aggiornato al D.Lgs n. 209/2024 "Correttivo"
- Cassetta degli attrezzi D.Lgs. 36/2023 - Servizi e forniture

Ogni Cassetta è strutturata con una mappa dei contenuti che riporta le principali fasi e sottofasi del procedimento.

All'interno di ciascuna sottofase è possibile accedere a schede che forniscono una guida pratica operativa per affrontare la sottofase stessa. Le schede sono articolate su 4 colonne:

- **FONTE:** permette di accedere rapidamente ai riferimenti normativi di pertinenza
- **CHI:** indica i soggetti interessati da quella particolare azione
- **AZIONE:** riporta informazioni di dettaglio operative relative alla sottofase
- **INDICAZIONI OPERATIVE:** quando compilata, evidenzia le variazioni introdotte dal Correttivo. In questa colonna è riportata anche la data a partire dalla quale interviene l'aggiornamento.

In fondo alla scheda sono allegati documenti di utilità.

AVVERTENZA: Le Cassette degli attrezzi sono in costante aggiornamento sia per gli aspetti normativi, sia per gli esempi allegati alle singole schede.

(*) Il materiale, prodotto del Progetto Mille Esperti, è destinato alle Amministrazioni che ricadono nel territorio veneto. Al di fuori dell'ambito regionale è utilizzabile citando la fonte **Regione del Veneto**





REGIONE DEL VENETO

L'aggiornamento delle «cassette degli attrezzi» offerte dalla Task Force Appalti - Progetti

Cassetta D.Lgs. 36/2023 - Lavori

La Mappa dei Contenuti contiene l'elenco di tutte le fasi e sottofasi del procedimento

1. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

1.1. Disposizioni Transitorie e di coordinamento >

2. PRINCIPI

2.1. Principi previsti dal Codice per l'attività contrattuale >

3. FASE PRELIMINARE

3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell'appalto >

3.2. Scelta e nomina del RUP >

3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità >

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

4.1. Principi della digitalizzazione >

4.2. Strumenti operativi a disposizione >

5. PROGRAMMAZIONE

5.1. Predisposizione Programmi >

6. PROGETTAZIONE

6.1. Principi generali >

6.2. Obiettivi generali e fabbisogni >

6.3. Alternative progettuali >

6.4. Caratteristiche, requisiti, elaborati necessari >

6.5. Primo livello di progettazione

6.6. Secondo livello di progettazione

6.7. Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere

6.8. Verifiche e gestione

6.9. Affidamento del servizio di progettazione >

6.10. Attività tecniche >

7. CONTRATTI SOTTO SOGLIA

7.1. Procedure di affidamento per contratti sotto soglia >

8. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.1. Soggetti >

8.2. Clausole comuni >

8.3. Scelta del contraente >

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.1. Atti preparatori >

9.2. Bandi, avvisi e inviti >

9.3. Requisiti di ordine generale >

9.4. Gli altri requisiti di partecipazione alla gara >

9.5. Aggiudicazione e contratto >

10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

10.1. Forme di partenariato >

10.2. I contratti di concessione >

10.3. Finanza di progetto >

11. GESTIONE DEL CONTRATTO

11.1. Esecuzione del contratto >

11.2. Contenzioso: rimedi alternativi alla giurisdizione ordinaria >

D.LGS.36/2023-LAVORI
AGG. CON CORRETTIVO
DEL 31/12/2024





96 schede tematiche

Da ciascuna voce dell'indice si può passare ad una specifica scheda

1. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

- 1.1. Disposizioni Transitorie e di coordinamento

2. PRINCIPI

- 2.1. Principi previsti dal Codice per l'attività contrattuale

3. FASE PRELIMINARE

- 3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell'appalto

- 3.2. Scelta e nomina del RUP

- 3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

- 4.1. Principi della digitalizzazione

- 4.2. Strumenti operativi a disposizione

5. PROGRAMMAZIONE

- 5.1. Predisposizione Programmi

6. PROGETTAZIONE

- 6.1. Principi generali

- 6.2. Obiettivi generali e fabbisogni

- 6.3. Alternative progettuali

- 6.4. Caratteristiche, requisiti, elaborati necessari

3. FASE PRELIMINARE

- 3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell'appalto

- 3.1.a. Ambito di applicazione

- 3.1.b. Soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell'appalto

- 3.2. Scelta e nomina del RUP

- 3.2.a. Requisiti professionali del RUP

- 3.2.b. Nomina del RUP

- 3.2.c. Compiti del RUP

- 3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità

- 3.3.a. Conflitto di interessi

- 3.3.b. Pantouflage

- 3.3.c. Trasparenza e pubblicità

- 3.3.d. Anticorruzione

- 3.3.e. Antiriciclaggio

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

- 4.1. Principi della digitalizzazione

- 4.1.a. Principio in materia di trasparenza

- 4.1.b. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

- 4.1.c. Principio del once only-interoperabilità

- 4.2. Strumenti operativi a disposizione

- 4.2.a. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

- 4.2.b. Requisiti di piattaforme e servizi digitali

- 4.2.c. Regole tecniche

5. PROGRAMMAZIONE

D.LGS.36/2023-LAVORI
AGG. CON CORRETTIVO
DEL 31/12/2024





L'aggiornamento delle «cassette degli attrezzi» offerte dalla Task Force Appalti - Progetti



le schede sono articolate su 4 colonne

- 1 FONTE:** permette di accedere rapidamente ai riferimenti normativi di pertinenza
- 2 CHI:** indica i soggetti interessati da quella particolare azione
- 3 AZIONE:** riporta informazioni di dettaglio operative relative alla sottofase
- 4 INDICAZIONI OPERATIVE:** quando compilata, evidenzia le variazioni introdotte dal correttivo. Ad esempio nel caso di una azione che è stata modificata dal Correttivo, si rimanda alla riga dove si descrive come si svolge l'azione con il Correttivo. Le righe contenenti azioni variate dal Correttivo riportano invece in questa colonna la data precisa a partire dalla quale si deve operare nel nuovo modo.

3. FASE PRELIMINARE

3.2. Scelta e nomina del RUP

3.2.a. Requisiti professionali del RUP

D.LGS.36/2023-LAVORI
AGG. CON CORRETTIVO
DEL 31/12/2024



FONTE	CHI	AZIONE	INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1	RUP / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Il RUP (responsabile unico del progetto) viene nominato, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente stessi, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'art. 2, co. 1, dell'All. I.2 al codice precisa che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 (come modificato da D. Lgs. n. 209/2024 art. 4, co. 1) D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2, co. 1 (come modificato da D. Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1, lett. a)	RUP / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Il RUP (responsabile unico del progetto) viene nominato, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente stessi, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'art. 2, co. 1 dell'All. I.2 non prevede più che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti di ruolo. Dal 31/12/2024, pertanto, la funzione può essere conferita anche a dipendenti non di ruolo.	Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2 co. 2	STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP	Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA), ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	



la singola azione

NON È VARIATA CON IL CORRETTIVO

si trova una sola descrizione dell'azione e la colonna «indicazioni applicative» non riporta informazioni

È VARIATA CON IL CORRETTIVO

si trovano due differenti descrizioni dell'azione:

come si agisce prima del Correttivo, fino alla data indicata nella colonna «indicazioni applicative»

come si agisce dopo il Correttivo, a partire dalla data indicata nella colonna «indicazioni applicative»

3. FASE PRELIMINARE

3.2. Scelta e nomina del RUP

3.2.c. Compiti del RUP

Fonte	Chi	Azione	Indicazioni applicative
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 4, 5 D.Lgs. n. 36/2023 All. I. 2	RUP / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE	Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Anche laddove siano stati nominati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, i responsabili per fase di cui all'art. 15, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.	
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2 co. 1	RUP / PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2 co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75 co. 1, lett. a)	RUP / RESPONSABILE DI FASE / PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	L'art. 75, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 2 dell'All. I.2 specificando che: 1) sia il RUP, sia il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante; 2) il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.	Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 4 co. 3	RUP	Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice.	





REGIONE DEL VENETO

Esempi di utilizzo

Riguardo la «revisione prezzi»

■ come si agisce prima del Correttivo

■ come si agisce dopo il Correttivo

< 11. GESTIONE DEL CONTRATTO

11.1. Esecuzione del contratto

11.1.c. Revisione prezzi

FONTE	CHI	AZIONE	INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 120, co. 1 D.Lgs. n. 36/2023 art. 60	RUP / STAZIONE APPALTANTE	La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e che operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi la stazione appaltante utilizza gli indici sintetici di costo di costruzione (e/o le eventuali ulteriori categorie di indici individuati dal MIT, sentito l'ISTAT) elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale di tale Istituto. Per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già stanziati e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziati anche relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.	avviate fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) D.Lgs. n. 36/2023 All. II.2-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 86)	RUP / STAZIONE APPALTANTE	Per gli appalti di lavori stipulati all'esito di procedure di gara avviate a far data dal 31/12/2024, fermo l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi (che, si specifica, sono riferite alle prestazioni del contratto) l'attivazione di esse, per effetto della sostituzione del co. 2 dell'art. 60, si ha al verificarsi delle seguenti, diverse condizioni oggettive: variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operatività delle clausole stesse nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Le stazioni appaltanti inseriscono clausole di revisione prezzi, redatte conformemente ai requisiti stabiliti dal nuovo All. II.2-bis al Codice (introdotto dal Correttivo) e le applicano secondo la modalità ivi stabilita. Gli indici da utilizzare ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi non sono quelli elaborati da ISTAT, ma, ai sensi del modificato comma 4 dell'art. 60, essi vengono determinati con provvedimento del MIT, sentito l'ISTAT. Il MIT adotta singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla Tabella A dell'All. II.2-bis, che vengono utilizzati per la determinazione degli indici sintetici da applicare con le modalità stabilite dal medesimo allegato.	avviate dal 31/12/2024

Per appalti di lavori stipulati a seguito di procedure di gara avviate fino al 30/12/2024

Per appalti di lavori stipulati a seguito di procedure di gara avviate dal 31/12/2024

Esempi di utilizzo

Riguardo le «Stazioni appaltanti»

■ come si agisce prima del Correttivo

■ come si agisce dopo il Correttivo

■ invariato

■ come si agisce prima del Correttivo

8. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.1. Soggetti

8.1.a. Stazioni appaltanti

FONTE	CHI	AZIONE	INDICAZIONE
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 1, co. 1, lett. a)	STAZIONE APPALTANTE	Si definisce Stazione Appaltante qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.	
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3	STAZIONE APPALTANTE	Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di procedure di affidamento previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 Euro. Per le procedure di importi maggiori, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. Per effettuare le procedure di importo superiore alla soglia indicata, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4, che indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.	Variazioni successive.
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)	STAZIONE APPALTANTE	Il D.Lgs. n. 209/2024 modifica l'art. 62, comma 1, solo con riferimento a servizi e forniture, per i lavori la disciplina resta sostanzialmente invariata. Il comma 3, dell'art. 62 è stato invece integrato dal correttivo prevedendo che l'allegato II.4 indica non solo i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ma disciplina anche gli incentivi, nonché i requisiti premianti.	Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 5	STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA	Per quanto riguarda l'affidamento le stazioni appaltanti qualificate possono effettuare le seguenti attività: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di lavori importo superiore alla soglia di 500.000 Euro; b) acquisire lavori avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere ad effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti; g) eseguire contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. a), b), c)	STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA	Per quanto riguarda l'affidamento le stazioni appaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività: a) procedere all'acquisizione di lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di Euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ed autonomamente ad affidamenti di lavori di importi inferiori o uguali a 500.000 Euro.	

Variati co.1 e 3, si vedano le modifiche al rigo successivo.

Dal 31/12/2024

Fino al 30/12/2024



REGIONE DEL VENETO

■ come si agisce dopo il Correttivo

■ come si agisce prima del Correttivo

■ come si agisce dopo il Correttivo

■ invariato

■ come si agisce prima del Correttivo

D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. a), b), c), d) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)	STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA	Per quanto riguarda l'affidamento le Stazioni Appaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività: a) procedere all'acquisizione di lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere autonomamente ad affidamenti di lavori di importi inferiori o uguali a 500.000 Euro.	Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. e), f), g)	STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA	Le stazioni appaltanti non qualificate, per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, possono: e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. e), f), g) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)	STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA	Le stazioni appaltanti non qualificate, per quanto riguarda l'esecuzione dei contratti, possono: e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguire i contratti affidati ai sensi della lettera c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.	Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 12	STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA	Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.	
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 3 - 6	STAZIONE APPALTANTE	I requisiti e livelli di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la progettazione e l'affidamento di lavori sono indicati nell'Allegato II.4 - Parte II - articoli 3, 4, 5 e 6 e nelle tabelle A, B e C.	
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 4 e Tabelle A e C	STAZIONE APPALTANTE	Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA); b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale. Oltre a tali requisiti obbligatori, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti dalla Tabella A: - Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali = 20 punti - Sistema di formazione e aggiornamento del personale = 20 punti - Numero di gare di importo superiore a 500.000 Euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 = 40 punti - Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC = 5 punti Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella Tabella C. Per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare concluse fino al 31 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo a base d'asta superiore a 1 milione di euro per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, si considerano per la valutazione del requisito solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Il requisito della presenza di piattaforme digitali è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo questo termine, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.	Fino al 30/12/2024



REGIONE DEL VENETO

grazie

A cura della Task Force Appalti – Progetti della Regione del Veneto

Arch. **Barbara Agnoletto** - coordinatore

Avv. **Gianna Di Danieli**

Arch. **Franco Frison**

Ing. **Caterina Mongiardini**

Avv. **Michela Pignatelli**

Ing. **Giuliana Rotella**

Dott. **Giulia Ruol Ruzzini**

Avv. **Francesca Segna**

<https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/it/task-force-appalti>

e-mail taskforceappalti.pnrr@regione.veneto.it